

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele
Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser
Dr. Michael Schieder
Stephanie Vigl

Circolare

| | |
|----------------|--------------------|
| numero: | 46i |
| del: | 2017-04-10 |
| autore: | Dott. Andrea Tinti |

A tutti gli enti associativi interessati e per conoscenza ai Comuni nostri clienti

Destinazione del 5 per mille dell'imposta IRPEF - prima scadenza dell'8 maggio 2017 per i nuovi beneficiari

1 Introduzione

Anche nell'anno 2017 le persone fisiche possono destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale¹.

Ricordiamo² che in seguito alle disposizioni introdotte con la "legge stabilità 2015"³ tale possibilità di destinazione è divenuta una "forma stabile di finanziamento" dei settori di rilevanza sociale, considerato che la possibilità di destinazione dell'Irpef a tali finalità non deve essere rinnovata di anno in anno a livello normativo. Anche la prassi dell'Agenzia delle Entrate⁴ pubblicata negli anni precedenti in merito, contenente utili indirizzi operativi, e i chiarimenti espressi, mantengono la loro validità generale, salvo modifiche normative. Ciò è stato esplicitamente dichiarato dall'Agenzia delle Entrate anche in un comunicato stampa⁵. L'Agenzia delle Entrate ha riconfermato quanto riportato qui sopra indicando i termini degli adempimenti dei contribuenti che intendono beneficiare delle somme di cui in oggetto.

Recentemente con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri⁶ sono state introdotte delle **semplificazioni** e novità, delle quali abbiamo già riferito con nostra circolare⁷ e che richiameremo in questa circolare nella misura in cui si renderanno necessarie. Le novità si applicano dal 2017 ovvero le semplificazioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti alle liste dei beneficiari nel 2016⁸.

Ricordiamo che resta ferma la possibilità⁹ per gli enti destinatari del beneficio con le medesime modalità previste per l'invio originario, le seguenti irregolarità:

- omessa presentazione della domanda di iscrizione;
- omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- omessa allegazione alla dichiarazione sostitutiva della copia del documento d'identità del rappresentante legale.

1 Ai sensi del Decreto Nr. 225 vom 29.12.2010, art. 2, c. 1

2 Vedasi anche la nostra circolare n. 39 del 2.04.2016

3 Legge n. 190 23.12.2014, Art. 1, c. 154

4 Circolare n. 13/E del 26.03.2015, Circolare n. 13/E del 26.03.2015; Circolare n. 9/E del 20.3.2011 e 6/E del 21.3.2013

5 Comunicato stampa del 31.3.2016

6 DPCM 7.7.2016

7 Vedasi la nostra circolare n. 36 del 24.03.2017

8 Vedasi anche Circolare n. 5/E dell'Agenzia delle Entrate del 31.03.2017 e il comunicato stampa della stessa del 31.03.2017

9 DL n. 16 del 02.03.2012, art. 2, c. 2

I - 39100 Bolzano - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

Ai fini della regolarizzazione è necessario che i requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio sussistano alla data originaria di scadenza degli adempimenti formali previsti (7 maggio 2017) e che entro il 2.10 (il 30.9 cade di sabato) sia inviata la domanda di iscrizione e/o la successiva documentazione richiesta e che sia contestualmente versata, con il mod. F24, la sanzione minima pari a Euro 250¹⁰, utilizzando il codice tributo "8115", senza possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti a disposizione.

2 I possibili destinatari

I possibili soggetti destinatari del 5 per mille sono i seguenti:

- Organizzazioni del volontariato¹¹ e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS¹²
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali¹³
- enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali e associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, considerate Onlus parziali¹⁴
- organizzazioni non governative già riconosciute idonee¹⁵
- cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali¹⁶
- le associazioni e fondazioni di diritto privato¹⁷ riconosciute che operano nei seguenti settori delle ONLUS¹⁸:
 - assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - assistenza sanitaria
 - beneficenza
 - istruzione
 - formazione
 - sport dilettantistici
 - tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
 - tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
 - promozione della cultura e dell'arte
 - tutela dei diritti civili
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale
 - cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale
- gli enti della ricerca scientifica e dell'università
- gli enti della ricerca sanitaria
- Comune di residenza del contribuente per le attività sociali svolte dal Comune stesso: **i Comuni non devono adempiere agli ulteriori obblighi (es. iscrizione liste) di seguito indicati e non è previsto nessun adempimento specifico in tal senso**
- associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale¹⁹, quali attività di avvia-

10 Dgs.n. 471 del 18/12/1997, art. 11, c. 1

11 Iscritte agli elenchi di cui alla Legge n. 266 del 11.08.1991

12 di cui al Dlgs n. 460 del 04.12.1997, art. 10, iscritte negli elenchi ONLUS presso l'Agenzia delle Entrete

13 Legge 383/2000, Art. 7 commi da 1 a 4

14 Dlgs. n. 460 del 04.12.1997, Art. 10, c. 1, lettera a) e comma 9

15 Legge n. 125 del 1.08.2014, iscritte negli elenchi ONULS

16 Legge n. 381 del 8.11.1991

17 Dlgs. n. 460 del 04.12.1997, art. 10, c. 1, lett. a)

18 Vedasi l'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997

19 Legge 289/2002, art. 90

mento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

- enti legalmente riconosciuti, senza scopo di lucro, che svolgono attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

3 Presupposti per gli enti del volontariato e le associazioni sportive

Per essere destinatari del riparto del 5 per mille tali enti devono iscriversi in un apposita lista ovvero esservi già iscritti. Inoltre essi devono:

- esser riconosciuti come enti con personalità giuridica privata
- operare senza scopo di lucro
- devono autocertificare o aver autocertificato secondo le disposizioni vigenti il possesso dei requisiti con una dichiarazione sostitutiva.

Dal 2017 valgono le semplificazioni già menzionate al punto 1, che richiamiamo qui sotto.

3.1 Il riconoscimento di associazioni e fondazioni

Solo le associazioni e fondazioni riconosciute²⁰ aventi quindi una personalità giuridica privata²¹ possono essere destinatarie del 5 per mille. Sono quindi esclusi gli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico²². Per questo motivo le residenze per anziani gestite nella forma APSP²³ non possono partecipare alla destinazione del 5 per mille.

Anche le parrocchie sono escluse dal beneficio in quanto di regola non hanno personalità giuridica²⁴ secondo l'attuale normativa²⁵.

3.2 Iscrizione negli elenchi – due vie

Per l'assegnazione della quota del 5% agli **enti di volontariato** e alle **associazioni sportive dilettantistiche** l'organo competente è l'Agenzia delle Entrate: con diverse Circolari²⁶ la stessa ha impartito le necessarie istruzioni per l'iscrizione in appositi elenchi. Le istruzioni impartite rilasciate con una circolare dell'anno 2015²⁷ mantengono la loro validità anche negli anni successivi. Ad esse si aggiungano le semplificazioni introdotte con Decreto²⁸ nell'anno 2016 già ampiamente illustrate con nostra circolare²⁹ e spiegate con una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate³⁰. Citate **semplificazioni** valide a partire dal 2017, con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti negli elenchi del 5 per mille nell'anno 2016, possono essere riassunti sinteticamente come segue:

- la presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi dei beneficiari e la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante legale per l'ammissione al beneficio **mantengono**, fermi restando i requisiti per l'ammissione al contributo, **la loro efficacia anche negli esercizi finanziari successivi** a quello di iscrizione³¹;
- **Tuttavia**, in caso di **variazione del rappresentante legale**, la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante uscente, non è più efficace. Il nuovo rappresentante legale deve provvedere, **a pena di decadenza (esclusione dalle liste)**, a sottoscrivere e tra-

20 Circolare n. 30/E del 22.05.2007

21 Personalità giuridica riconosciuta ai sensi del DPR n. 361 del 07.12.2000

22 Circolare n. 56/E del 10.12.2010

23 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

24 Circolare n. 30/E del 22.05.2007

25 DPR n. 361 del 7.12.2000

26 Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 03.03.2011 e n. 13/E del 26.03.2015.

27 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 26.03.2015

28 DPCM 7.7.2016

29 Vedasi nostra circolare n. 36 del 24. März 2017

30 Circolare n. 5/E dell'Agenzia delle Entrate del 31.03.2017 e comunicato stampa della stessa del 31.03.2017

31 Art. 1, c. 2 DPCM 7.7.2016 ovvero art. 6-bis DPCM 23.4.2010

smettere, ai sensi della normativa vigente³² una **nuova dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017** (per l'anno 2016), indicando la data della nomina e di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo; un apposito **modello è scaricabile** a tal fine dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate³³ che deve essere inviato, debitamente firmato e allegando copia di carta di identità del legale rappresentante, all'amministrazione competente per categoria (Agenzia delle Entrate³⁴ per gli enti del volontariato; CONI per le associazioni sportive dilettantistiche³⁵);

- gli enti che risultavano regolarmente iscritti negli elenchi per l'anno precedente non devono quindi ripresentare la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, e sono automaticamente inseriti dall'Agenzia delle Entrate in un apposito elenco ("**elenco permanente degli iscritti**"), integrato, aggiornato e pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate entro il **31 marzo** di ciascun anno. Eventuali errori nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere entro il 20 maggio (per l'anno 2017 il termine è il **22 maggio**, in quanto il 20 cade di sabato) dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate; entro tale termine anche l'Agenzia delle Entrate può segnalare eventuali errori rilevanti o variazioni intervenute.

Informiamo che i "**nuovi elenchi permanenti degli iscritti**" al 5 per mille, suddiviso per categorie³⁶ e validi per il 2017, sono stati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate in data **31 marzo 2017** sul proprio sito internet, consultabile al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/archivio+5permille/elenco+permanente+degli+iscritti>

In sostanza, gli enti inseriti nell'elenco sono iscritti per la ripartizione delle somme del 5 per mille, pertanto non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, ma continuano ad essere assoggettati all'ordinaria attività di controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nulla cambia per gli enti che richiedono per la **prima volta** l'accesso al beneficio e per quelli che **non sono inseriti** nell'elenco dell'anno precedente: per loro l'iscrizione passerà, infatti, per le regole ordinarie³⁷. Gli **enti del volontariato** e le **associazioni sportive dilettantistiche**³⁸ che intendono beneficiare delle destinazioni del 5 per mille, ma non erano già iscritte negli appositi elenchi del 2016, e quindi neanche in quelli che sono stati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2017, devono iscriversi entro l'**8.05.2017**³⁹ (il 7 maggio cade di domenica) presentando richiesta di iscrizione in una lista apposita. Essi devono seguire l'intera procedura di iscrizione, presentando la domanda di iscrizione e la successiva documentazione integrativa. L'iscrizione deve avvenire esclusivamente in modo telematico all'Agenzia delle Entrate presentando l'istanza mediante la piattaforma "*fisco-online*" oppure tramite un intermediario abilitato; a tale fine è stato reso disponibile dal **3 aprile 2017** sul sito dell'Agenzia delle Entrate un apposito software gratuito⁴⁰. Elemento essenziale dell'istanza è che essa venga fatta richiesta per l'iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato oppure nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche; poi si richiede di indicare oltre ai dati anagrafici

32 Art. 2, 3, 4 e 6 DPCM 23.04.2010

33 <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio+5permille/Elenco+permanente+degli+iscritti/Per+sapern+di+piu/Dichiarazione+sostitutiva+variazione+rappresentante+legale/Dichiarazione+sostitutiva+variazione+rappresentante+legale.pdf>

34 La dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante deve essere trasmessa, con allegata la fotocopia del proprio documento d'identità, alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, mediante Raccomandata A/R; o trasmissione (scansione dell'originale sottoscritto) via PEC, alla casella di posta elettronica certificata della competente DRE, riportando nell'oggetto l'indicazione "Dichiarazione sostitutiva 5 per mille 20__" nonché copia del documento d'identità.

35 La dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante deve essere trasmessa, con allegata la fotocopia del proprio documento d'identità, in questo caso esclusivamente all'Ufficio del CONI territorialmente competente.

36 Ricerca scientifica, ricerca sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche, enti del volontariato

37 Art. 2, 3, 4 e 6 DPCM 23.04.2010

38 ai sensi del Dlgs n. 40/2010, art. 2, c. 4-novies, lett. a)

39 ai sensi artt. art. 2, 3, 4 e 6 DPCM 23.04.2010 e Dlgs n. 225 del 29/12/2010, art. 2, c 1

40 <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Iscrizione+elenchi+5+per+mille+2017/Sw+Compilazione+5xmille+2017/>

dell'ente:

- per le Onlus e gli enti del volontariato: la dichiarazione del legale rappresentante circa la tipologia dell'ente e circa il possesso dei requisiti per l'assegnazione da parte dell'ente (Sezione I del modello);
- per le Associazioni Sportive Dilettantistiche: la dichiarazione del legale rappresentante che la stessa è costituita ex art. 90, Legge n. 289/2002, che la stessa è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI; che la stessa è affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI; che la stessa è presente nel settore giovanile; che la stessa svolge prevalentemente una delle seguenti attività: - avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; - avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore a 60 anni; - avviamento alla pratica sportiva di soggetti svantaggiati per ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (sezione II del modello);
- i dati anagrafici del legale rappresentante firmatario dell'ente.

3.3 Controllo e correzione degli elenchi iscritti – solo per i soggetti non già iscritti nei “nuovi elenchi permanenti degli iscritti” al 31.3.2017

L'Agenzia pubblica entro il **14.05.2017** sul proprio sito Internet gli elenchi provvisori dei nuovi iscritti (ovvero coloro che hanno presentato l'istanza nei modi ordinari entro l'8.5.2017).

Eventuali errori nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere entro il **22.05.2017** (in quanto il 20 cade di sabato) dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate⁴¹. Il relativo elenco, “depurato dagli errori di iscrizione” segnalati sarà pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il **25.5.2017**.

3.4 Dichiarazione sostitutiva⁴² - ONLUS ed enti di volontariato - solo per i soggetti non già iscritti nei “nuovi elenchi permanenti degli iscritti” al 31.3.2017

Al fine di attestare il possesso dei requisiti che danno diritto a partecipare alla ripartizione del 5%, entro il **30.6.2017**, a **pena di decadenza dal beneficio**, il legale rappresentante dell'ente (nuovo iscritto nel 2017) è tenuto ad inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la fotocopia del proprio documento d'identità.

Come già spiegato al punto 3.2 grazie alle semplificazioni introdotte a partire dal 2017, la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante presentata negli anni passati, fermi restando i requisiti per l'ammissione al contributo, esplica effetti anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. In caso di variazione del rappresentate legale, la dichiarazione sostitutiva presenta non è più efficace. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione indicando la data della nomina e di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

Per agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva per le istanze presentate la prima volta la procedura telematica dell'Agenzia delle Entrate fornisce un modello parzialmente precompilato con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione. L'ente che si avvale della facoltà di utilizzare il modello precompilato deve unicamente completare la dichiarazione compilando i rimanenti campi.

⁴¹ Per la Provincia di Bolzano è la Direzione Provinciale Bolzano, Piazza del Tribunale n. 2

⁴² Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 21.03.2013

La dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante deve essere trasmessa, con allegata la fotocopia del proprio documento d'identità, alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate⁴³, mediante Raccomandata A/R⁴⁴.

3.5 Dichiarazione sostitutiva⁴⁵ - associazioni sportive dilettantistiche - solo per i soggetti non già iscritti nei “nuovi elenchi permanenti degli iscritti” al 31.3.2017

Anche il legale rappresentante di un associazione sportiva dilettantistica (che sia iscritta nel 2017), al fine di attestare il possesso dei requisiti che danno diritto a partecipare alla ripartizione del 5%, deve inviare entro il **30.6.2017**, a **pena di decadenza dal beneficio**, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la fotocopia del proprio documento d'identità.

La dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante deve essere trasmessa, con allegata la fotocopia del proprio documento d'identità, in questo caso esclusivamente all'**Ufficio del CONI** territorialmente competente.

Per agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva per le istanze presentate la prima volta la procedura telematica dell'Agenzia delle Entrate fornisce un modello parzialmente precompilato con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione. L'ente che si avvale della facoltà di utilizzare il modello precompilato deve unicamente completare la dichiarazione compilando i rimanenti campi.

I controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive trasmesse dalle associazioni sportive dilettantistiche spettano all'Ufficio del CONI che ha ricevuto le dichiarazioni.

4 Pubblicazione dei beneficiari ammessi entro il 25.5.2017

Con riferimento agli **enti del volontariato** e delle **associazioni sportive dilettantistiche**, entro il termine del **25.5.2017**

- **sarà pubblicato** sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, per i soggetti che hanno presentato istanza entro il 8 maggio 2017 (nuovi soggetti o non iscritti), l'elenco definitivo dei soggetti **iscritti e di quelli esclusi**, “depurato dagli errori di iscrizione” segnalati entro il 20.5.2017 (22.05.2017 in quanto il 20 cade di sabato),

- l'Agenzia delle Entrate procede, sulla base delle segnalazioni ricevute, ad aggiornare anche “l'elenco permanente degli iscritti”, già pubblicato entro il 31 marzo.

5 Comunicazione del proprio conto bancario (IBAN) - solo per i soggetti che non hanno ancora comunicato tali dati

Per consentire l'accredito delle somme spettanti ai destinatari del 5 per mille, questi ultimi possono comunicare all'Agenzia delle Entrate le coordinate IBAN. Tale comunicazione può avvenire come segue:

- i destinatari che hanno accesso diretto alle piattaforme telematiche „Entratel“ o „Fiscoonline“ messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate possono avvalersi di apposite comunicazioni usando tali accessi;

- tutti gli altri destinatari possono utilizzare un apposito modello⁴⁶ da consegnare o far conse-

43 o trasmissione (scansione dell'originale sottoscritto) via PEC, alla casella di posta elettronica certificata della competente DRE, riportando nell'oggetto l'indicazione “Dichiarazione sostitutiva 5 per mille 20__” nonché copia del documento d'identità.

44 Per la Provincia di Bolzano lo è la Direzione Provinciale Bolzano, Piazza del Tribunale n. 2; Tel. 0471-19 45 111; PEC: dp.bolzano@agenziaentrate.it

45 Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 21.03.2013

46 <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6eea5e00426a42b2bdd5bfc065cef0e8/Modello+richiesta+di+accredito+in+conto+corrente+riservato+ai+soggetti+diversi+dalle+persone+fisiche.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6eea5e00426a42b2bdd5bfc065cef0e8>

gnare da soggetti a ciò delegati.

Qualora l'ente non effettui detta comunicazione o non disponga di un c/c, l'erogazione delle somme sarà effettuata, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con modalità alternative.

6 Pubblicazione dei beneficiari, Rendicontazione sulla destinazione delle somme ricevute, Recupero dei contributi non spettanti

A tale proposito abbiamo già esaurientemente riferito con nostra circolare n. 36 del 24 marzo 2017, alla quale rimandiamo.

7 Destinazione del 5 per mille

I contribuenti persone fisiche possono destinare il 5 per mille dell'IRPEF manifestando la propria scelta nella propria dichiarazione dei redditi (modelli CU⁴⁷/2017, 730/2017, Redditi PF/2017) indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario, pubblicato come descritto in questa circolare sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di scelta di un Comune può essere scelto solo quello di residenza del contribuente.

8 Campagna di sensibilizzazione

L'ente o l'organizzazione che intende iscriversi negli elenchi del 5 per mille e intenda trarre da tale forma di finanziamento il massimo beneficio, dovrebbe sensibilizzare massicciamente la popolazione destinataria, in quanto l'ammontare del beneficio dipende esclusivamente dal comportamento che adotteranno i contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. Solo attraverso una mirata sensibilizzazione sarà possibile informare e convincere i contribuenti a destinare il 5 per mille per le proprie finalità.

A tale fine abbiamo predisposto una proposta che può eventualmente essere usata per sensibilizzare la popolazione. Consigliamo di pubblicare tale proposta nei mesi di aprile, maggio e giugno, in quanto è in tali mesi che i contribuenti possono effettuare la scelta nella propria dichiarazione dei redditi.

L'urgenza è data dal fatto che i lavoratori dipendenti ricevono al più tardi entro il 31.03.2017 il modello CU per l'anno 2017. Qualora tali soggetti non fossero obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, potrebbero non più fare alcuna scelta ai fini del 5 per mille se non informati tempestivamente circa tale possibilità.


Per sensibilizzare la popolazione possono essere intraprese le seguenti iniziative:

1. Organizzare la raccolta dei modelli CU per i contribuenti che non sono obbligati a presentare una dichiarazione dei redditi informando loro sulla possibilità di scegliere la destinazione del 5 per mille a favore del proprio ente e successiva consegna dei modelli CU raccolti presso le Poste o presso un centro di assistenza fiscale (CAF) o altri intermediari.
2. Pubblicazione nel bollettino del Comune circa la possibilità di scelta
3. invio di lettere a domicilio
4. Informativa contestualmente all'invio di altre comunicazioni ad. es. fatture per acqua potabile, acque reflue, rifiuti
5. Informativa in sede di pubbliche relazioni, riunioni associative e simili
6. affissioni, locandine ecc.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori
Contabili

Handwritten signatures in black ink. The first signature is 'Peter Winkler' and the second is 'Gianfranco Sandrini'.

Allegati

Proposta di sensibilizzazione della popolazione
Modello di comunicazione
Nuova dichiarazione sostitutiva di variazione del rappresentante legale
Dichiarazione sostitutiva Onlus ed enti del volontariato
Dichiarazione associazioni sportive dilettantistiche
Modello di comunicazione del proprio conto bancario

Proposta informativa della popolazione

Destinazione del 5 per mille delle proprie imposte IRPEF

Anche quest'anno, ogni persona può destinare una quota pari al **5%** dell'Irpef a finalità di interesse sociale o simili. Tale scelta non comporta maggiori imposte ma che una parte delle imposte venga destinata a tali fini. Quindi non si pagano più imposte ma si può decidere che una parte delle stesse (il 5%) sia destinata alla finalità sociale che si intende sostenere.

La stessa scelta non è alternativa alla scelta di destinare l'8% a fini religiosi o il 2% a un partito politico.

La scelta spetta a tutti coloro che pagano imposte sui redditi, che siano percettori di un pensione, o lavoratori dipendenti o autonomi, e quindi ricevono un modello CU o presentano il modello 730 il modello Redditi PF.

Beneficiari

I potenziali beneficiari sono gli enti (associazioni e organizzazioni) che sono iscritti in un elenco gestito dall'Agenzia delle Entrate oppure il proprio Comune di residenza. L'elenco citato può esser consultato su internet (<http://www.agenziaentrate.gov.it>).

Procedura

La procedura è la stessa prevista per la destinazione dell'8% allo stato o a fini religiosi o (dal 2015) a un partito politico

La scelta del **5%** dell'Irpef può essere effettuata in dichiarazione dei redditi (730, RedditiPF). Qualora non venga presentata una dichiarazione dei redditi, la scelta della destinazione avviene spedendo il modello CU, in busta chiusa e senza spese, o presso un CAF (entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. Redditi PF). La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

Per la scelta occorre indicare il codice fiscale dell'ente beneficiario

Il codice fiscale del nostro Ente è il seguente